

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Disciplinare
(2019/2020)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 17/TFN-SD – RIUNIONE DEL 6 AGOSTO 2019**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti - **Presidente**; Avv. Paolo Clarizia – Avv. Valentino Fedeli – Avv. Maurizio Lascioli - Avv. Fabio Micali - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore - **Rappresentante AIA**; dell'Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, si è riunito il giorno 6.8.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”

(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RASETTA VELINA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara Calcio Femminile (già ASD La Saponeria Unigross) e la società ASD PESCARA CALCIO FEMMINILE (già ASD La Saponeria Unigross) - (nota n. 823/722 pf18-19 GP/AA/ep del 16.7.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 823 /722pf18-19/GP/AA/ep del 16 luglio 2019 la Procura Federale ha deferito:

- la Sig.ra Rasetta Velina, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross): violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS vigente “*ratione temporis*”, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con la calciatrice Chiara Cialfi per la stagione sportiva 2017/2018 entro il termine previsto dalla normativa federale;
- la società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente “*ratione temporis*”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 6.8.2019 la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti della Sig.ra Velina Rasetta: 3 (tre) mesi di inibizione;
- nei confronti della ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross): € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio il deferimento risulta, senz'altro fondato.

Il tardivo deposito da parte della sig.ra Velina Rosetta, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross), dell'accordo economico sottoscritto con la calciatrice Chiara Cialfi per la stagione sportiva 2017/2018 risulta provato *per tabulas*.

Tra l'altro il predetto deposito tardivo, contestato dalla Procura, è stato espressamente riconosciuto dalla deferita nella nota del 24.5.2019, con la quale l'interessata non ha disconosciuto la propria condotta, limitandosi ad evidenziare l'assenza di qualsivoglia dolo e ha chiesto la mancata irrogazione di sanzioni, stante "*l'enorme difficoltà a reperire fondi per il prosieguo di questa attività*".

Ne consegue la responsabilità della deferita, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross) per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con la calciatrice Chiara Cialfi per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale.

A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente *ratione temporis*, della società ASD Pescara Calcio (già ASD La Saponeria Unigross) il cui Presidente e rappresentante legale *pro tempore* al momento della commissione dei fatti era la deferita.

Sotto il profilo del *quantum* le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono adeguate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale infligge:

- alla sig.ra Rasetta Velina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla società ASD Pescara Calcio Femminile (già ASD La Saponeria Unigross) la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 8 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(13) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl).

LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 830/1468 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

(14) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 833/1469 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

(15) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), LAMANNA ROBERTO (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 838/1470 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, con tre distinti atti, tutti datati 16 luglio 2019, ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Oscar Becchio e Roberto Lamanna, nella loro rispettiva qualità il primo di amministratore unico, il secondo di procuratore speciale, della Società AC Cuneo 1905 Srl, ai quali ha contestato la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC vigente in relazione all'art. 85 NOIF per non aver depositato entro il 31 maggio 2019 la seguente documentazione:

1) l'indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.03.2019, l'indicatore di indebitamento e l'indicatore di costo del lavoro allargato (lettera C prg. VI art. 85 NOIF);

2) l'indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2019 (lettera C par. VII art. 85 NOIF);

3) la situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2019 (lettera C prg. III art. 85 NOIF).

É stata altresì deferita la Società AC Cuneo 1905 Srl in relazione all'art. 4 comma 1 CGS - FIGC vigente a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai suoi legali rappresentanti.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso per la Procura Federale il Dr. Luca Scarpa, il quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, previa riunione in un unico procedimento dei tre separati deferimenti; ha chiesto inoltre l'applicazione delle seguenti sanzioni, così quantificate anche per l'applicazione della recidiva, nella quale è incorsa la Società deferita (art. 18 comma 2 CGS - FIGC vigente): Becchio Oscar e Lamanna Roberto, nella qualità, inibizione di mesi 2 (due) ciascuno; Società AC Cuneo 1905 Srl ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato né comunicato scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Va preliminarmente disposta la riunione dei tre deferimenti perché sussistono evidenti ragioni di connessione soggettiva (tra le tre parti deferite) ed oggettiva (tra le tre incolpazioni).

Nel merito i deferimenti sono fondati.

Risulta infatti dagli atti allegati ai deferimenti che la Società AC Cuneo 1905 Srl non ha depositato alla Co.Vi.So.C. la documentazione dettagliatamente descritta nelle parti motive dei deferimenti, che doveva essere trasmessa entro il termine del 31 maggio 2019, avente natura perentoria.

Il silenzio dei deferiti e la loro omessa difesa non consentono a questo Tribunale di verificare l'esistenza di eventuali cause impeditive al rispetto di detto termine, sicché appaiono suscettibili di accoglimento le sanzioni richieste dalla Procura Federale anche in relazione alle precedenti condanne della Società per violazioni identiche alle attuali, rientranti nella sfera gestionale ed economica, che danno sostanza all'istituto della recidiva di cui all'art. 18 comma 2 CGS - FIGC vigente.

I sigg.ri Oscar Becchio e Roberto Lamanna, avendo assunto all'epoca del fatto la rappresentanza della Società, rispondono personalmente delle violazioni commesse in forza del consolidato principio di immedesimazione esistente tra società e colui che la rappresenta.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone la riunione dei procedimenti; accoglie i deferimenti e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- Becchio Oscar e Lamanna Roberto, nelle loro rispettive qualità, l'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno;
- società AC Cuneo 1905 Srl, l'ammenda di € 13.500.00 (tredicimilacinquecento/00).

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 8 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[16] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COPPOLA GENNARO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Ottaviano), la società REAL OTTAVIANO (oggi ASD ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO) - (nota n. 859/207 pfl8-19 GP/blp del 16.7.2019).

Con provvedimento del 16 luglio 2019 il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Coppola Gennaro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Ottaviano, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti ai punti 4/B e 5 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione attestante il versamento per euro 5.400,00 della quota complessiva di iscrizione ed il versamento quota fidejussione per euro 2.500,00, così come prescritto dal C.U. n. 1066/2017;
- la società Real Ottaviano (oggi ASD Academy Futsal Marigliano) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il deferimento

Il procedimento trae origine dai seguenti fatti.

Perveniva in data 28.05.2018 alla Procura Federale la segnalazione della Co.Vi.So.D. con la quale veniva rappresentato che la società Real Ottaviano non aveva adempiuto al deposito, entro il termine del 15/07/2017, della documentazione attestante il versamento per euro 5.400,00 della quota complessiva di iscrizione ed il versamento della quota fidejussione per euro 2.500,00, così come previsto dai punti 4/B e 5 del C.U. n. 1066, pubblicato in Roma il 22.06.2017.

Dall'attività istruttoria svolta e dall'esame degli atti acquisiti risultava che all'epoca dei fatti, il Sig. Gennaro Coppola era il Presidente ed il legale rappresentante della società Real Ottaviano (oggi ASD Academy Futsal Marigliano).

L'istruttoria

Il C.U. n. 1066 del 22/06/2017 prevedeva che per l'iscrizione al Campionato Serie B – Calcio a 5 stagione sportiva 17-18 fosse necessario il deposito di documentazione attestante il versamento della quota di iscrizione ed il versamento della quota per fidejussione. Tali adempimenti non risultavano compiuti entro il termine del 15/07/2017 dalla società Real Ottaviano. Si arrivava all'identificazione del Presidente e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, nella persona del Sig. Gennaro Coppola.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni nei confronti dei soggetti deferiti:

- l'inibizione di giorni 45 (quarantacinque) nei confronti del Sig. Gennaro Coppola;
- l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) nei confronti della società Real Ottaviano (oggi ASD Academy Futsal Marigliano).

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

Per l'iscrizione al Campionato Serie B – Calcio a 5 nella stagione sportiva 2017-2018 era espressamente prevista la necessità del deposito di documentazione attestante il versamento della quota di iscrizione ed il versamento della quota per fidejussione, come indicato nel C.U. n. 1066 del 22.06.2017. Questo adempimento doveva essere posto in essere entro il termine perentorio del 15.07.2018.

Lo stesso C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, prevedeva che l'inosservanza del suddetto termine del 15 luglio 2017, per l'invio della documentazione da allegare alla domanda d'iscrizione, secondo le modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisse illecito disciplinare e che fosse sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 200,00 per ciascun inadempimento.

Si può, pertanto, ritenere che fossero conosciuti sia gli adempimenti da compiere, sia la necessità di provvedere ai detti incombeni per il perfezionamento dell'iscrizione entro il termine indicato.

Era anche evidente che l'inosservanza dei detti incombeni fosse da considerarsi illecito disciplinare.

È stato, inoltre, dimostrato che, all'epoca dei fatti, il Sig. Gennaro Coppola, ricoprì la carica di Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttoria svolta, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al Sig. Gennaro Coppola ed alla stessa società con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gennaro Coppola giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per la società ASD Academy Futsal Marigliano (già Real Ottaviano) la sanzione dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 8 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[18] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DI BARI (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl), ANTONIO SANNELLA (all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS - vigente "ratione temporis" - svolgente attività rilevante

per l'Ordinamento federale nell'interesse e conto della società Foggia Calcio Srl - (nota n. 981/641 pf18-19 GP/AA/ep del 18.7.2019).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, deferivano il Direttore Sportivo del Foggia Calcio, Sig. Giuseppe Di Bari, ed il Sig. Antonio Sannella figlio del "patron" della Società, i quali tutti avrebbero subito pressioni da parte di soggetti appartenenti e/o vicini a clan malavitosi della mafia pugliese al fine di favorire e rendere possibile il tesseramento con la società Foggia Calcio 1920 dei calciatori Pompilio Luca e Bruno Antonio".

All'esito della comunicazione di conclusione delle indagini, la società Foggia Calcio Srl avanzava richiesta di definizione della propria posizione ai sensi dell'art. 32 *sexies* del CGS (vigente "*ratione temporis*").

Nel corso del procedimento sono stati espletati vari atti di indagine fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa (oltre a tutto quanto contenuto e allegato nella/alla relazione finale rimessa dall'Organo inquirente): - la copia degli articoli di stampa del 1.12.18 "La Stampa", dal titolo: "*L'omertà più assoluta*" *Maxi blitz contro i clan nella Foggia criminale*" e del 2.12.18 "Corriere della Sera", dal titolo: "*Mafia e calcio, De Zerbi: "Io non manovrabile."*"; - la nota nr. 7267/641 pf 18-19 del 21 gennaio 2019 relativa alla richiesta della copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - Direzione Distrettuale Antimafia - di Bari e PEC dell'8 febbraio 2019 di autorizzazione all'acquisizione degli atti inerente il procedimento penale nr. 5557/17 - 21 DDA con allegato DVD contenente il file inerente alla Richiesta e l'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento penale nr. 6922/2018 R.G. GIP; - l'estratto dello storico del calciatore "Luca Umberto Pompilio"; - l'estratto dello storico del calciatore "Antonio Bruno"; - il verbale dell'audizione resa, in data 19.03.2019, dal Sig. Roberto De Zerbi innanzi all'Organo inquirente; - il verbale dell'audizione resa, in data 22.03.2019, dal Sig. Luca Umberto Pompilio innanzi all'Organo inquirente; - il verbale dell'audizione rese, in data 22.03.2019, dal Sig. Giuseppe Di Bari innanzi all'Organo inquirente; - il verbale dell'audizione resa, in data 10.04.2019, dal Sig. Lucio Adolfo Fares innanzi all'organo inquirente; -la copia del foglio di censimento relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016 afferente alla società Foggia Calcio Srl; - la copia del foglio di censimento relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 afferente alla società Foggia Calcio Srl; - la copia del foglio di censimento relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 afferente alla società Foggia Calcio Srl; - la copia di notizie stampa relative all'Operazione di Polizia denominata "Chorus"; - la copia del provvedimento di concessione proroga indagini del 14.03.19. Sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso delle indagini, è emerso che nel corso delle stagioni sportive 2015/16 e 2016/17 taluni soggetti a diverso titolo tesserati e/o operanti nell'interesse e conto della soc. Foggia Calcio Srl ebbero ad intrattenere rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque legati e/o conniventi con ambienti criminali, ovvero, per meglio dire, furono contattati da questi ultimi onde favorire e rendere possibile il tesseramento con la società Foggia Calcio Srl dei calciatori Luca Pompilio e Antonio Bruno.

Conseguentemente, sono stati deferiti innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Giuseppe Di Bari (detto "Beppe") all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della

società Foggia Calcio Srl ed il Sig. Antonio Sannella, all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS (vigente "*ratione temporis*") svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse e conto della società Foggia Calcio Srl.

Il Sig. Giuseppe Di Bari (detto "Beppe") all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl, è stato chiamato a rispondere della violazione di quei principi di lealtà, probità e correttezza che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva della F.I.G.C. di cui all'art. 1 bis co. 1 del CGS (vigente "*ratione temporis*"), per aver intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali. Più precisamente: i) per essere stato, nel corso della stagione sportiva 2015/16 contattato, attraverso l'intermediazione di terze persone, dal Sig. Rodolfo Bruno (personaggio malavitoso ritenuto vicino al clan "Moretti" e morto ucciso nel mese di novembre 2018) onde "favorire" il figlio di questi, Antonio Bruno, calciatore all'epoca tesserato quale "giovane di serie" con il Foggia Calcio Srl e fare in modo che a questi fosse fatto sottoscrivere un contratto che lo legasse anche per le stagioni successive con la Società; ii) per essere stato nel corso della stagione sportiva 2016/17 contattato da tale Francesco Pesante, soggetto anch'esso pregiudicato, onde "favorire" il tesseramento (circostanza quest'ultima poi, nel concreto, effettivamente realizzatasi attraverso la sottoscrizione di un contratto pluriennale) con la società Foggia Calcio Srl del calciatore Luca Umberto Pompilio (soggetto legato da parentela con tale Ciro Spinelli altra persona pregiudicata e vicina al ridetto Francesco Pesante).

Il Sig. Antonio Sannella, all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS (vigente "*ratione temporis*") svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale nell'interesse e conto della società Foggia Calcio Srl (quale soggetto "vicino" e presente alla/nella società in quanto figlio del "patron" della stessa Sig. Fedele Sannella), è stato chiamato a rispondere della violazione di quei principi di lealtà, probità e correttezza che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva della F.I.G.C. di cui all'art. 1 bis co. 1 del CGS (vigente "*ratione temporis*"), per aver intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali. Più precisamente, per essere stato nel corso della stagione sportiva 2016/17 contattato da tale Francesco Pesante, soggetto pregiudicato, onde "favorire" il tesseramento (circostanza quest'ultima poi, nel concreto, effettivamente realizzatasi attraverso la sottoscrizione di un contratto pluriennale) con la società Foggia Calcio Srl del calciatore Luca Umberto Pompilio (soggetto legato da parentela con tale Ciro Spinelli altra persona pregiudicata e vicina al ridetto Francesco Pesante).

La memoria difensiva

A seguito della regolare notificazione dell'atto di deferimento e della comunicazione della convocazione all'udienza odierna, il difensore del signor Giuseppe Di Bari ha fatto pervenire nei termini la memoria difensiva del 2.8.2019 con la quale chiede l'ammissione di prove testimoniali indicando a testimoni il signor Luigi di Biagio, già allenatore della Nazionale Under 21 ed il signor Devis Mangia, già allenatore della Società Varese Calcio nelle stagioni sportive dal 2004 al 2007, formulando per entrambi tre capitoli di prova.

Il signor Antonio Sannella non ha presentato alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, l'avv. Matteo Murgo e personalmente il suo assistito signor Giuseppe Di Bari.

L'avv. Murgo ha dapprima insistito nelle istanze istruttorie che ha definito importanti per valutare le qualità sportive dei due calciatori citati ed in particolare del signor Pompilio ed ha poi chiesto di depositare altra memoria difensiva, qualificata come deduzioni a verbale e la Procura Federale si è opposta alla prova non ritenendola rilevante e comunque vertente su circostanze non contestate ed invece non si è opposta all'acquisizione della memoria.

Il rappresentante della Procura Federale ha poi concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Giuseppe Di Bari, l'inibizione di un anno;
- al Sig. Antonio Sannella, l'inibizione di un anno.

Il difensore del signor Giuseppe Di Bari ha illustrato le difese, comprese quelle dell'ultima memoria, chiedendo il proscioglimento del suo assistito.

Nessuno è comparso per il signor Antonio Sannella.

I motivi della decisione

a) La sintesi dei fatti.

L'origine del presente procedimento ed il suo oggetto sono dettagliatamente descritti nell'atto di deferimento testualmente riportato, in unione a tutti i documenti in esso richiamati. Rammentato che la posizione della Società Foggia 1920 è stata stralciata per effetto dell'applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00= ex art. 32 sexies previgente CGS (di cui all'odierno C.U. n. 44/AA), va aggiunto che le posizioni dei signori Roberto De Zerbi, Luca Umberto Pompilio e Antonio Bruno sono state archiviate con formale comunicazione del 10.6.2019, previa condivisione della proposta ad opera del Procuratore Nazionale dello Sport *"non essendo possibile affermare, alla luce delle richiamate emergenze istruttorie, che gli stessi abbiano, in qualche modo, concorso a porre in essere le condotte illecite ad altri ascrivibili"*.

Tornando ai fatti rilevanti ai fini della decisione deve rilevarsi che dagli atti di indagine chiesti ed ottenuti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, relativi al procedimento penale n. 5557/17- 21 DDA ed in particolare da un dvd contenente i files inerenti la richiesta e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, emerge un sodalizio mafioso foggiano in grado di esercitare sulla città *"una pressante attività di condizionamento ambientale, facendo leva sulla fama criminale conseguita e sulla condizione di generalizzata omertà derivante dalla forza delle intimidazioni promanante dal vincolo associativo"*. In particolare, tra le forme di assoggettamento esterno, vengono indicati alcuni rapporti con i responsabili del Foggia Calcio Srl.

Il primo riferimento è ad una registrazione di un colloquio nella casa circondariale di Foggia, avvenuto in data 18.11.2016, tra il detenuto Rodolfo Bruno (poi assassinato con modalità mafiose in 15.11.2018) e la moglie I. C., nel quale si parla delle difficoltà economiche della famiglia a causa dello stato di detenzione e poi il primo, segnalando di esserselo meritato (per motivi rimasti ignoti), ordina alla consorte di mandare dal suo cellulare un sms al signor Di Bari,

all'epoca direttore sportivo del sodalizio calcistico, al fine di chiedergli di fare un pre-contratto al figlio Antonio Bruno, che prevedesse un compenso per le prestazioni sportive.

A tal proposito, dalle varie schede di censimento acquisite si rileva che il signor Antonio Bruno è stato tesserato come giovane di serie per la Società Foggia Calcio Srl nella stagione sportiva 2015/16, svincolato dal 15.7.2016, poi tesserato dal 4.2.2017 come dilettante dalla SSD a r.l. Potenza Calcio per la stagione sportiva 2016/17 e che mai risulta essere stato contrattualizzato dal sodalizio foggiano, dal quale non ha quindi mai percepito alcun compenso.

Il secondo riferimento è ad una serie di intercettazioni telefoniche intervenute dal 17.6.2016 al 18.7.2016 tra i signori Francesco Pesante, pregiudicato e poi tratto in arresto nell'autunno 2018 per tentato omicidio, tentata estorsione ed altro ai danni di un imprenditore nella citata ordinanza di custodia cautelare in carcere ed Antonio Sannella, figlio del patron del sodalizio sportivo. Nel corso della prima telefonata il signor Pesante invitava il Sannella ad accontentare un suo amico, individuato in tale signor C.S., detenuto in carcere dall'anno 2015 per tentato omicidio ed a quanto pare appartenente alla stessa batteria malavitoso, tesserando e contrattualizzando il calciatore Luca Umberto Pompilio ed entrambi, nel successivo scambio di numerose telefonate, si confidano che il signor Di Bari era stato portato a conoscenza di tale richiesta e si era detto disponibile ad assecondarla ed a renderla operativa. Per superare le perplessità manifestate dall'allenatore signor Roberto De Zerbi (che verrà poi esonerato in data 14.8.2016), i signori Pesante, Sannella e Di Bari avevano concordato di contrattualizzare il calciatore, poi di girarlo in prestito alla Società Melfi per sei mesi, farlo poi rientrare a Foggia per giocare nella prima squadra, all'epoca disputante il campionato di Lega Pro.

Ebbene in questo caso, le ulteriori acquisizioni della Procura Federale, dimostrano che tale accordo ha trovato effettiva e concreta esecuzione. Il signor Luca Umberto Pompilio veniva tesserato dal sodalizio foggiano in data 27.7.2016 per un triennio e sino al 30.6.2019, verso un corrispettivo annuale lordo di circa Euro 27.000,00=, girato in prestito semestrale alla Società Melfi in data 12.8.2016 (non partecipando così al raduno estivo del Foggia Calcio Srl), rientrando dal prestito in data 10.1.2017, restando poi al Foggia Calcio Srl sino alla risoluzione consensuale del rapporto sportivo avvenuta in data 31.8.2017, senza alcun incentivo all'esodo e da allora risulta svincolato.

b) Le considerazioni in diritto.

- Il difensore dal deferito signor Di Bari ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale, elencando i nominativi dei testimoni e deducendo specifici capitoli.

L'istanza risulta tempestiva e proposta ai sensi dell'art. 60 del CGS in vigore, ma inaccoglibile per carenza del suo presupposto. Infatti l'Organo decidente può ammettere tale prova "*quando, dal materiale acquisito, emerge la necessità di provvedere in tal senso*". Senonché nel caso di specie non emerge alcuna necessità di conoscere né il tesseramento del signor Luca Umberto Pompilio per la Società Varese Calcio nel campionato primavera nella stagione sportiva 2010-2011 e nel campionato di serie B nella successiva stagione né le sue presenze nelle Nazionali Italiane Under 16, 17, 19 e 20 negli anni dal 2006 al 2011, trattandosi di circostanze risalenti nel tempo ed irrilevanti rispetto all'oggetto del deferimento che riguarda fatti dell'estate 2016, non in grado di apportare alcun elemento di modifica del quadro probatorio già acquisito.

Va aggiunto che, a parte l'elemento della conoscenza personale con i due allenatori citati, entrambi indicati in modo irrituale (il primo tramite un cellulare ed il secondo senza alcun recapito), i dati dei tesseramenti del signor Luca Umberto Pompilio e dei campionati ove ha svolto l'attività sportiva, il numero di gare cui ha partecipato, le reti segnate (ed il suo stato di calciatore svincolato persistente dall'agosto 2017 ad oggi), sono facilmente acquisibili su una pluralità di siti internet, al punto da ritenersi notori (non a caso nelle deduzioni di udienza l'avv. Murgo invita alla visione del sito web "Wikipedia", come utile a tracciare il profilo sportivo del calciatore).

Da ultimo, per quanto già superfluo, la Procura Federale neppure contrasta i contenuti dei capitoli di prova (tesi a comprovare le eventuali presenze nelle Nazionali Italiane del signor Pompilio e nel Varese Calcio, riferite ad anni prima).

- Passando al merito, il deferimento è solo parzialmente meritevole di accoglimento.

In particolare va rigettato nel primo capo di incolpazione sollevato a carico del deferito signor Di Bari laddove gli si addebita di essere stato contattato, attraverso l'intermediazione di terze persone, dal signor Rodolfo Bruno, onde favorire un contratto di prestazioni sportive per la stagione 2016/17 a favore del figlio signor Antonio Bruno, tesserato l'anno prima dal Foggia Calcio Srl come giovane di serie.

Agli atti difetta prova certa o anche solo verosimile, neppure tramite l'utilizzo di indizi e presunzioni, di tale condotta.

Le risultanze della registrazione di un colloquio nella casa circondariale di Foggia, avvenuto in data 18.11.2016, tra il detenuto Rodolfo Bruno e la moglie I. C., non hanno trovato conferma alcuna. Ed invero, nonostante il messaggio avrebbe dovuto essere inviato dal cellulare personale del signor Rodolfo, sottoposto ad intercettazione telefonica dalla Procura della Repubblica di Bari, dall'esame degli atti acquisiti non vengono registrati colloqui telefonici, sms, comunicazioni tramite app telefoniche tra tale cellulare ed utenze riferibili al signor Di Bari nel periodo di interesse.

Non solo, dall'esame delle schede di censimento emerge che il calciatore Antonio Bruno, dopo essere stato svincolato in data 17.7.2016 come giovane di serie dal Foggia Calcio Srl, è stato tesserato come dilettante a far data dal 4.2.2017 dalla Società SSD a r.l. Potenza Calcio per la stagione sportiva 2016/17 e che mai risulta essere stato contrattualizzato dal sodalizio foggiano, dal quale non ha mai percepito alcun compenso, neppure nelle stagioni sportive successive.

Non vi è quindi prova che il signor Di Bari abbia intrattenuto rapporti con tale pregiudicato, neppure per interposta persona, al fine di favorire la contrattualizzazione del figlio nella stagione sportiva 2016/17.

È invece meritevole di accoglimento il secondo capo di incolpazione a carico del signor Di Bari e l'unico ascritto a carico del signor Antonio Sannella con riferimento alla posizione del calciatore signor Luca Umberto Pompilio.

Nel corso di numerose telefonate intercettate, a decorrere da quella effettuata dal signor Pesante, pregiudicato appartenente ad una batteria del sodalizio mafioso descritto dal G.I.P., al signor Antonio Sannella, figlio del patron del Foggia Calcio Srl, del 17.6.2016, nella quale il primo

segnala che era arrivato un loro amico con il quale doveva parlare per fargli un favore sino a quella ultima del 18.7.2016, nella quale il secondo avverte il signor Pesante della riuscita del favore richiesto inteso come contrattualizzazione, dietro compenso, del calciatore signor Pompilio, cognato di tale signor Ciro Spinelli, all'epoca detenuto ed appartenente alla stessa batteria malavitosa del signor Pesante, ad opera del Foggia Calcio Srl con contestuale prestito dello stesso alla Società Melfi per sei mesi (in quanto non avrebbe posseduto la condizione fisica per prendere parte a gare ad alto ritmo) sperando che decorso tale tempo e dimostrando di essere bravo, lo avrebbero riportato a Foggia per farlo giocare in prima squadra, si delineano i contatti tra i due e l'oggetto della richiesta. Vi è poi la prova documentale che una decina di giorni dopo le assicurazioni telefoniche del signor Sannella vengono consacrate in uno specifico contratto triennale, verso corrispettivo, intercorso tra il Presidente del sodalizio ed il calciatore Pompilio, cui fa seguito il prestito semestrale alla Società Melfi ed il rientro dello stesso al Foggia Calcio Srl dal gennaio 2017.

Se è vero che nelle intercettazioni non risulta alcuna telefonata diretta tra il pregiudicato malavitoso ed il signor Di Bari, è altrettanto vero che la descritta operazione si è potuta perfezionare solo grazie al concorso ed alla fattiva collaborazione del direttore sportivo al perfezionamento dell'accordo, emergente da una pluralità di riscontri obiettivi e concordanti.

Ed invero nella telefonata del 6.7.2016, ore 17.23, intercorsa tra il chiamante signor Sannella ed il chiamato signor Pesante quest'ultimo, nel manifestare di essere a conoscenza delle difficoltà alla riuscita del favore che avrebbe potuto determinare *"il gaggio"*, *"il pazzo là"*, *"il bresciano"* (riferimento più che esplicito all'allenatore De Zerbi), riferisce testualmente: *"Peppe non ci sono problemi perché già parlai io con Peppe..."* (riferimento al signor Giuseppe De Bari, del quale Peppe è la contrazione del nome proprio) e nella telefonata del 18.7.2016, ore 21.37, intercorsa tra il chiamante Sannella ed il chiamato Pesante, il primo riferisce che *"e niente che abbiamo parlato pure con Di Bari oggi e stiamo vedendo una soluzione insomma per integrarlo..."* e che *"invece lui lo prova per sei mesi dato che vuole fare (incomp) vuole fare lo vuole prendere sotto contratto nel Foggia e lo vuole girare in prestito tipo al Melfi..."* e che poi *"lo rientrano a Foggia"*. Da tali incisi entrambi gli interlocutori dichiarano di aver reso partecipe il signor Di Bari del favore richiesto per il calciatore Pompilio ed è proprio il direttore sportivo, per ovvie ragioni di competenza e professionalità che, per aggirare l'ostacolo rappresentato dall'allenatore, trova la soluzione del prestito semestrale alla Società Melfi, non appena avvenuta la contrattualizzazione del calciatore. Non si è pertanto in presenza di una mera ingiustificata spendita del suo nome ad opera dei signori Pesante e Sannella.

Il ruolo attivo del signor Di Bari, nel perfezionamento del favore, è poi manifesto anche dalle dichiarazioni del signor Pompilio del 22.3.2019 che riferisce di essere stato contattato dal direttore sportivo (non certo dai signori Pesante e Sannella), il quale ebbe a chiedergli la disponibilità a cominciare la nuova stagione con il Foggia Calcio, *"però subito dopo la firma del contratto, fui destinato in prestito al Melfi"*. Ed è lo stesso Di Bari, nell'audizione del 22.3.2019, a riconoscere di essere stato lui a tesserare il signor Pompilio asserendo di averlo fatto per la notevole esperienza maturata dal calciatore, anche nel giro della nazionale, pur senza averlo fatto partecipare al raduno precampionato ed averlo dato subito in prestito per sei mesi.

Se ne deduce che anche l'addebito ascritto al signor Di Bari, pur in assenza di intercettazioni telefoniche dirette, deve ritenersi comunque provato.

A parere del difensore del signor Di Bari, che non può certo contrastare la pacifica circostanza che, nel caso di specie, le pressioni ricevute ed i contatti coltivati con un soggetto malavitoso, hanno stavolta raggiunto il loro scopo con la partecipazione del suo assistito, *"la sottoscrizione del contratto triennale tra la società Foggia Calcio ed il calciatore Luca Umberto Pompilio"*, trarrebbe *"esclusiva genesi nelle indiscusse qualità tecnico professionali di quest'ultimo"* e che la scelta di concederlo poi in prestito ad altra società di categoria inferiore e non fargli disputare il ritiro precampionato risponderebbe *"ad un'esigenza di crescita sportiva tesa alla valorizzazione del calciatore"* e che la non conoscenza della contrattualizzazione in capo all'allenatore costituirebbe *"evenienza ordinaria in ambito calcistico riconducibile all'esercizio di autonome prerogative societari, in ordine alle quali"* non sussisterebbe *"alcun obbligo informativo nei confronti del personale tecnico"*.

Tutte le suddette argomentazioni difensive risultano infondate.

Quanto alla prima va rilevato che il calciatore, nato il 16.3.1992, al momento della contrattualizzazione *"imposta"* alla Società Foggia Calcio Srl del 27.7.2016, risultava svincolato dalla Società Manfredonia dal 2.9.2015 (senza aver disputato neppure una gara nella stagione sportiva 2015/16) e nella stagione sportiva 2014/15 era stato svincolato dalla Società Savoia dal 20.11.2014 (avendo disputato 4 gare) e pertanto erano quasi decorsi due anni dall'ultimo impegno agonistico e aveva oggettivamente perso ogni valore economico.

Pertanto qualora il signor Di Bari, avvalendosi del suo ruolo di direttore sportivo e di sua autonoma iniziativa, avesse voluto cogliere l'occasione per contrattualizzarlo da svincolato, credendo nelle passate doti calcistiche del signor Pompilio, quando era ancora giovane di serie convocato nelle varie Nazionali giovanili, ben avrebbe potuto farlo addirittura nella stagione sportiva precedente (dal 2.9.2015), sempre senza costi, al posto di farlo in conseguenza dello scambio di telefonate sopra riferito tra i signori Pesante e Sannella. E l'ulteriore conferma che il signor Pompilio era ormai un ex calciatore la si ricava dalla pacifica circostanza, dallo stesso ammessa che, dopo lo svincolo dal Foggia Calcio Srl del 31.8.2017, in quanto ritenuto fuori dai piani dell'area tecnica (frase del Presidente Adolfo Fares in sede di audizione del 10.4.2019), come tutt'ora, non è più stato tesserato, avendo di fatto finito la sua carriera agonistica almeno a livello professionistico nonostante la ancor giovane età anagrafica.

In questo pacifico quadro documentale non risulta condivisibile la tesi per la quale alla data della contrattualizzazione con il Foggia Calcio Srl il signor Pompilio possedesse peculiari qualità calcistiche, anzi la sua carriera risultava da tempo ferma, con poche presenze in categoria minori e si è poi definitivamente interrotta con lo svincolo dalla Società Foggia Calcio Srl. Non a caso per dare un attimo di credibilità alle c.d. qualità tecnico professionali serve ricorrere alla sua *"genesì"* sportiva (le partecipazioni alle Nazionali giovanili per sette gare complessive risalenti agli anni dal 2007 al 2012) ed al tesseramento per il Varese Calcio nelle stagioni 2011/2013 (inframezzate da due prestiti e la prima stagione nel campionato primavera). Per di più è sempre il Presidente Adolfo Fares, nella citata audizione, a dichiarare, dopo aver asserito che il calciatore era un potenziale talento, che il compenso pattuito nel contratto triennale

intercorso con il signor Pompilio era "*quasi irrilevante rispetto al costo degli altri tesserati...*", circostanza poco coerente con le ritenute qualità del calciatore.

Del pari non appare logica l'affermazione con la quale si vuol giustificare la scelta fatta dal signor Di Bari, dopo la contrattualizzazione di siffatto calciatore per le asserite indiscusse qualità tecnico-professionali, di concederlo in prestito dal 12.8.2016 ad altro sodalizio sportivo per un semestre accampando l'esigenza di crescita sportiva tesa alla sua valorizzazione. All'epoca il signor Pompilio aveva già compiuto 24 anni di età e la sua contrattualizzazione fondata sulla fiducia nelle sue qualità tecniche professionali come può giustificare l'immediato trasferimento in prestito, senza neppure aver preventivamente consentito all'allenatore di valutarlo nel corso del ritiro precampionato. Non a caso tornato al Foggia Calcio Srl in data 10.1.2017 il signor Pompilio sino al termine della stagione sportiva, nonostante l'intervenuto cambio di allenatore, ha poi disputato solo 3 partite, dimostrandosi la precedente asserita valorizzazione una mera tesi di comodo. L'operazione è stata architettata dal signor Di Bari, dietro disposizioni ricevute dai signori Pesante e Sannella, per poter escludere la possibilità all'allenatore De Zerbi di intervenire ed opporsi, in quanto soggetto non manovrabile ecc. La contrattualizzazione seguita dal contestuale prestito e la non presenza al raduno precampionato è stata organizzata per non consentire al citato tecnico di venirne a conoscenza.

Che poi la contrattualizzazione dei calciatori all'insaputa dell'allenatore per le società sportive professionistiche costituirebbe "*evenienza ordinaria*" riconducibile ad autonome prerogative societarie (di quale soggetto societario?) contrasta persino clamorosamente con quanto quotidianamente avviene durante tutte le campagne acquisti e vendite dei calciatori, oltre che con le risultanze probatorie in atti. Lo stesso signor De Zerbi, nell'audizione del 19.3.2019, ha asserito che nelle numerose squadre nelle quali ha militato (attualmente il Sassuolo Calcio, partecipante al campionato di Serie A) le scelte tecniche per le campagne acquisti e la formazione dell'organico le faceva lui al 90%, il restante 10% competeva al direttore sportivo. Qualche volta quest'ultimo e la proprietà proponevano nominativi che di volta in volta valutava a seconda delle esigenze e tante volte aveva scartato nominativi. Negava di essere stato messo a conoscenza della contrattualizzazione del calciatore Pompilio, di conoscerlo e di averlo portato in ritiro. Lo stesso direttore sportivo, nell'audizione del 22.3.2019, a precisa domanda sul soggetto cui era affidata le scelte tecniche per la campagna acquisti 2016/17, rispondeva a lui "*d'intesa con il mister De Zerbi, successivamente con il nuovo mister Stroppa*", attribuendo solo a sé la scelta dell'intero organico dei calciatori. Il Presidente del sodalizio, signor Adolfo Fares, nel corso dell'audizione citata, precisava invece che la scelta tecnica dell'intero organico dei calciatori del Foggia Calcio Srl (e quindi non solo per la campagna acquisti) era frutto dello scambio di opinioni tra il tecnico che dava indicazioni sulle caratteristiche dei calciatori di cui abbisognava ed il direttore sportivo che cercava di assecondarlo in base al budget ed alle opportunità presenti sul mercato (come usuale in tutte le società professionistiche). Ne consegue che la contrattualizzazione di nuovi calciatori all'insaputa dell'allenatore non può certo definirsi come operazione ordinaria, bensì esattamente il contrario. Nel caso in esame il silenzio con l'allenatore era stata una scelta consapevole realizzata dal sig. Di Bari per poter

perfezionare, senza ostacoli, il favore richiestogli.

Le suddette argomentazioni difensive del signor Di Bari non sono affatto in grado di scalfire l'impianto accusatorio che lo vede corresponsabile, nell'ambito sportivo, con il signor Antonio Sannella, ciascuno per il ruolo ricoperto, della commissione delle condotte ascritte per aver intrattenuto rapporti e contatti con soggetti pregiudicati e/o comunque a diverso titolo legati e conniventi con ambienti criminali al fine di favorire il tesseramento del signor Luca Umberto Pompilio.

- Tali condotte ledono pacificamente il disposto di cui all'art. 1 bis, c. 1°, previgente CGS in quanto contrastano con i doveri di lealtà, correttezza e probità. L'obbligo di comportarsi secondo tali principi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in aggiunta a quello di osservare le norme e gli atti federali, costituisce una regola fondante del diritto sportivo, richiamata per nomenclatura già da altre fonti normative, oltre che norma di chiusura del sistema sanzionatorio, che armonizza ed evita lacune di tutela per tutte le violazioni non tassativamente regolate. Si è in presenza, come autorevolmente sostenuto, di una clausola elastica prescrivendo un comando capace di adattarsi anche ai più radicali cambiamenti del contesto in cui si inserisce. In sostanza *"gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva"* (Collegio di Garanzia, Sezione consultiva, parere n. 5/2017). *"L'assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l'esigenza che, ai fini dell'esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento attribuito al deferito e specifici eventi dannosi"* (Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, decisione n. 49/2016).

Nel caso di specie le condotte realizzate dai deferiti, sopra riferite e commentate, consistite nell'aver intrattenuto rapporti con un esponente di primo piano di un'organizzazione malavitosa (definita dal G.I.P. nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che ha riguardato anche il signor Pesante, come *"sodalizio mafioso foggiano"*), stabilmente dedita alla commissione di gravissimi reati contro le persone ed i patrimoni, alla violenza ed alla prevaricazione, subendone le pressioni e le intimidazioni, prestando adesione al favore richiesto con riguardo alla contrattualizzazione del calciatore signor Pompilio, senza nulla denunciare, sono particolarmente odiose, compromettendo in via radicale quei principi morali ed etici cui si ispira il movimento calcistico, i suoi tesserati ad ogni livello, i suoi organi, inaccettabili a maggior ragione nell'ambito dell'attività sportiva in quanto destinati a condizionarne l'autonomia e la libera determinazione, in aperta violazione dell'art. 1bis, comma 1, CGS.

- Per quanto il signor Antonio Sannella abbia omesso ogni attività difensiva, nonostante le comunicazioni dell'avviso di conclusione delle indagini (cui il sodalizio, chiamato a rispondere in via oggettiva delle condotte dei due deferiti, ha reagito con la richiesta di patteggiamento ex art. 32 sexies previgente CGS), dell'atto di deferimento e della convocazione all'odierna riunione, va rilevato che lo stesso risulta soggetto alla giurisdizione federale ai sensi dell'art. 1 bis, c. 5°, previgente CGS (ora art. 2, c. 2°, vigente CGS), essendo pacifico che era il figlio del patron del sodalizio, che frequentava abitualmente la sede sociale (all'interno dello stadio), che si

occupava di questioni legate alla gestione del sodalizio, svolgendo quindi attività in favore dello stesso, comunque rilevante per l'ordinamento federale.

- In ordine alle sanzioni da applicare, le richieste della Procura Federale si palesano eccessive. Tenendo conto della parziale fondatezza del deferimento e delle suesposte osservazioni, pare equo e proporzionale ridurre le sanzioni richieste a quelle dell'inibizione di mesi sei per ciascuno dei deferiti, comunque afflittive, non risultando giustificabile una differenza tra i due nella misura della sanzione alla luce dell'evidente concorso nella commissione dell'addebito.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Di Bari l'inibizione di mesi 6 (sei);
- per il sig. Antonio Sannella l'inibizione di mesi 6 (sei).

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 8 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[19] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OCCHIOLINI TOMMASO (calciatore), FERRETTI MAURO (Presidente della Società SS Arezzo Srl fino al 07.12.2017), MATTEOLI MARCO (Presidente della Società SS Arezzo Srl dal 07.12.2017), GHEZZI EMANUELE (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), DRAGONI ANDREA (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), OTELLI CHRISTIAN (Dirigente della Società SS Arezzo Srl), SOCIETÀ SS AREZZO SRL - (nota n. 942/1049 pfl8-19 GP/jg del 18.7.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, all'esito della propria attività d'indagine, aveva accertato che in quattro gare disputate dalla SS Arezzo Srl alle date del 5 e 19 novembre, 3 dicembre 2017 e 25 marzo 2018, tutte nell'ambito del Campionato Nazionale Under 15 Serie C stagione sportiva 2017/2018 (nell'ordine: SS Arezzo - Racing Club Fondi; SS Arezzo - Robur Siena; SS Arezzo - Fidelis Andria; Robur Siena - SS Arezzo), aveva preso parte il calciatore Tommaso Occhiolini in posizione irregolare perché sprovvisto di tesseramento, nonchè privo degli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e della specifica copertura assicurativa.

A tale accertamento è conseguito il deferimento a questo Tribunale delle persone coinvolte nei fatti; più precisamente:

- Occhiolini Tommaso, calciatore, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39 e 43 commi 1, 6 e 45 NOIF, per aver egli disputato le gare del 05/11/17, 19/11/17, 03/12/17 e 25/03/18 nella fila della SS Arezzo Srl valevoli per il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Mauro Ferretti, Presidente della Società SS Arezzo Srl fino al 07.12.2017, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39, 43 commi 1, 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Occhiolini Tommaso e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso delle suelencate gare del 05/11/2017, 19/11/2017 e 03/12/17;

- Marco Matteoli, presidente della Società SS Arezzo Srl dal 07.12.2017, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 5 del CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39, 43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Occhiolini Tommaso e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della suindicata gara del 25/03/2018;

- Emanuele Ghezzi, dirigente della Società SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39, 43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suddette gare del 19/11/2017 e 03/12/2017 in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Occhiolini, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Andrea Dragoni, dirigente della Società SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 5 CGS-FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39, 43 commi 1, 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Robur Siena - SS Arezzo Srl del 25/03/2018 valevole per il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Occhiolini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla

gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- Christian Otelli, dirigente della Società SS Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC testo previgente, in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice; 7 comma 1 Statuto Federale; 39 , 43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara SS Arezzo Srl – Racing Fondi del 5/11/2017 valevole per il Campionato Nazionale Under 15 Serie C, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore Occhiolini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.

È stata altresì deferita la Società Ss Arezzo Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell'art. 4, comma 1 e 2 CGS - FIGC testo previgente, per il comportamento posto in essere dai predetti incolpati.

La memoria difensiva

Si è costituita la SS Arezzo Srl a mezzo di memoria difensiva, redatta dai difensori muniti di delega, avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, ed ha chiesto il non luogo a procedere nei suoi confronti e/o il proprio proscioglimento.

Ha motivato la richiesta, deducendo che le violazioni poste a base del deferimento erano state commesse dalla US Arezzo Srl, società totalmente diversa dalla odierna incolpata, di guisa che quest'ultima non poteva essere chiamata a rispondere di fatti che non le erano propri, in quanto riconducibili alla società estinta; ha precisato che detta US Arezzo Srl, ancorché dichiarata fallita il 15 marzo 2018, aveva ultimato in virtù di esercizio provvisorio la stagione sportiva nella quale erano state disputate le gare irregolari e, da ultimo, aveva subito la revoca della affiliazione con provvedimento del Commissario Straordinario FIGC pubblicata sul CU n. 85 del 29 giugno 2018; ha aggiunto che, con lo stesso provvedimento, era stata disposta l'affiliazione di essa SS Arezzo Srl, alla quale era stato trasferito il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita Società US Arezzo Srl e confermati i diritti nascenti dall'anzianità e dall'affiliazione già appartenenti alla stessa.

Ha eccepito che alcuna norma prevedeva che la società nuova dovesse farsi carico delle violazioni commesse dalla precedente società non più esistente e che l'art. 52 comma 3 NOIF, richiamato nel provvedimento di cui sopra, non contemplava il subentro della nuova società nelle dette violazioni.

Ha allegato la copia di precedenti decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale, che avevano confortato le proprie attuali ragioni difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l'avv. Maurizio Gentile, il quale ha dedotto l'infondatezza delle tesi della deferita; ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento in una alle seguenti sanzioni: Occhiolini Tommaso squalifica di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; Ferretti Mauro inibizione di mesi 6 (sei);

Matteoli Marco inibizione di mesi 3 (tre); Ghezzi Emanuele inibizione di mesi 6 (sei); Dragoni Andrea inibizione di mesi 6 (sei); Otelli Christian inibizione di mesi 6 (sei); SS Arezzo Srl penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Under 15 Serie C Lega Pro stagione sportiva in corso, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

Per la Società SS Arezzo Srl sono comparsi gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo, i quali si sono riportati alla memoria difensiva ed hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Hanno aggiunto che nessuna persona deferita risulta tesserata per la deducente; hanno depositato copia di altra decisione di questo Tribunale, che, al pari della precedente, è di conforto delle proprie ragioni.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Sussiste l'assoluta estraneità dell'odierna deferita rispetto ai fatti di cui si è resa responsabile la US Arezzo Srl.

Risulta dal provvedimento del Commissario Straordinario FIGC 29 giugno 2018, pubblicato sul CU n. 85 di pari data, che la SS Arezzo Srl aveva acquisito il complesso aziendale della fallita US Arezzo Srl, comprensivo del parco tesserati e che, su parere favorevole della Co.Vi.So.C., aveva ottenuto il trasferimento del titolo sportivo, il tutto in applicazione dell'art. 52 comma 3 NOIF, escludendosi così che essa dovesse rispondere di fatti ascrivibili alla responsabilità della precedente Società (cfr. in analogia fattispecie, CDN decisione 9.10.2008 CU n. 24). La norma richiamata prevede infatti che il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione può essere attribuito ad altra società a condizione che quest'ultima dimostri di aver acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza, di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società revocata dell'affiliazione, di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; ma non prevede che la nuova società debba rispondere delle violazioni commesse dalla precedente società, fallita e non più affiliata.

Ed è in quest'ottica che deve essere respinto il deferimento della SS Arezzo Srl.

Nel contempo è suscettibile di totale accoglimento il deferimento a carico delle restanti parti. Le violazioni ascritte a costoro risultano documentalmente provate e non sono state smentite né dagli stessi, né da elementi di altra provenienza, tali da escluderne o limitarne la esistenza; sicché possono essere accolte le richieste sanzionatorie della Procura Federale, che appaiono congrue e comunque adeguate ai fatti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie parzialmente il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- Occhialini Tommaso squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- Ferretti Mauro, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);
- Matteoli Marco, nella qualità, inibizione mesi 3 (tre);
- Ghezzi Emanuele, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);
- Dragoni Andrea, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei);

- Otelli Christian, nella qualità, inibizione mesi 6 (sei).
Rigetta il deferimento nei confronti della società SS Arezzo Srl.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 8 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRAMBATTI GASTON EMANUEL (all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la società ASD Igea Virtus Barcellona) – [nota n. 1042/1068 pf18-19 GC/GP/ma del 19.7.2019].

Il deferimento

Con provvedimento nota n. 1042/1068 pf18-19 GP/AA/ep del 19.7.2019 la Procura Federale ha deferito il Sig. Gaston Emanuel Brambatti, *“all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la società ASD Igea Virtus Barcellona: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF, ai punti 2 e 7 del Protocollo d'intesa firmato in data 21.10.2004 tra l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Dilettanti, nonché all'art. 10, comma 11, del CGS in vigore all'epoca dei fatti, per aver, in data 25.2.2019, abbandonato la società ASD Igea Virtus Barcellona (subito dopo aver ricevuto un acconto sui rimborsi spese concordati) per la quale era tesserato, senza addurre alcuna giustificazione e senza dare notizie di sé, rendendosi allo stato irreperibile”*.

Il deferimento origina dall'esposto trasmesso alla Procura Federale dal Presidente della società ASD Igea Virtus Barcellona, sig. Filippo Grillo, il 28.2.2019, con il quale si segnalava che in seguito al perfezionamento del tesseramento da parte della predetta società del calciatore argentino Gaston Emanuel Brambatti, questo ultimo in data 25.2.2019, subito dopo aver ricevuto dalla società tesserante, un acconto pari a Euro 500,00 sul rimborso spese concordato, non dava più notizie di sé, abbandonando la squadra.

A fondamento dell'esposto il segnalante, in sede di audizione depositava le ricevute di versamento delle somme corrisposte al deferito, controfirmate dallo stesso beneficiario, e confermava che il calciatore si era allontanato da Barcellona Pozzo di Gotto in data 25.2.2019, dopo aver affermato di doversi recare a prendere la consorte in arrivo dall'Argentina.

Il deferito non si è costituito nel procedimento, né nel corso delle indagini, né innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

All'udienza del 6.8.2019 la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato la richiesta sanzionatoria nei confronti del deferito, Sig. Gaston Emanuel Brambatti, di mesi 6 (sei) di squalifica.

Motivi della decisione

Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza della violazione addebitata al Deferito.

Invero, l'esposto e l'audizione del presidente della Società ASD Igea Virtus Barcellona ricostruiscono in modo circostanziato e verosimile le condotte contestate.

Inoltre, le ricevute di versamento delle somme corrisposte confermano la corresponsione al deferito di un acconto sul rimborso spese concordato.

Non vi sono ragioni, pertanto, per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dal sig. Filippo Grillo in merito alla circostanza che il sig. Gaston Emanuel Brambatti avrebbe abbandonato a partire dal 25.2.2019 la squadra.

Considerato che siffatta violazione appare altresì confermata anche dalla condotta del Deferito che – nonostante le perfezionate notifiche degli atti del procedimento e i molteplici tentativi della Procura di mettersi in contatto anche telefonicamente con lo stesso – ha ommesso di svolgere qualsivoglia attività difensiva, ovvero di effettuare dichiarazioni a discolpa.

La richiesta sanzionatoria appare adeguata rispetto alla gravità della condotta contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto infligge a Brambatti Gaston Emanuel la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) da scontarsi nel primo tesseramento utile.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 8 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[21] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOFF VANESSA (calciatrice all'epoca dei fatti tesserata presso la società Sportland SSDARL) - (nota n. 1254/1044 pf18-19 GP/AA/ep del 24.7.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 1254/1044 pf18-19 GP/AA/ep del 24 luglio 2019 la Procura Federale ha deferito la sig.ra Vanessa Boff, *“calciatrice tesserata presso la società Sportland S.S.D.A.R.L per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F, per aver in occasione della richiesta di tesseramento con la Società Sportland S.S.D.A.R.L., dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera, sottoscrivendo in data 28/01/2019 in Milano (MI) il relativo modulo federale”*.

La deferita non si è costituita nel procedimento, né nel corso delle indagini, né innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

All’udienza del 6.8.2019 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato la richiesta sanzionatoria nei confronti della deferita, sig.ra Vanessa Boff, di mesi 6 (sei) di squalifica.

Motivi della decisione

Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza della violazione addebitata alla Deferita.

Il modulo predisposto per rendere la dichiarazione con la quale si afferma di non essere mai stati tesserati con società appartenenti a Federazioni straniere ha una impostazione estremamente schematica che non lascia spazio a dubbi interpretativi da parte di chi si accinga a compilarlo.

Esso reca, infatti, soltanto due alternative. Si può dichiarare di *“non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere”*, oppure si può dichiarare *“di essere stato precedentemente tesserato per la società [...]”*, con la possibilità di indicare la società e la Federazione di appartenenza.

Il modulo si presenta, pertanto, di semplice intelligibilità e comprensione anche da parte di chi non conosca perfettamente la lingua italiana, poiché la sua impostazione grafica fa comprendere a chiunque che vi sono soltanto due possibili dichiarazioni alternative.

Il lettore di nazionalità straniera, dinanzi alla scelta da compiere, deve necessariamente interpretare il suo significato avvalendosi, se necessario, della collaborazione di una persona che conosca la lingua italiana e che possa orientarlo.

Orbene nel modulo sottoscritto dalla deferita, la sig.ra Vanessa Boff ha affermato il falso, *“dichiara[ndo] di non essere mai stata tesserata con società appartenenti a federazioni straniere”*.

Ciò considerato, non esistono dubbi in merito alla circostanza che la calciatrice di nazionalità straniera possa non aver compreso adeguatamente il significato della dichiarazione che le veniva richiesta e lo scopo di essa.

La calciatrice era, inoltre, ovviamente ben consapevole del proprio tesseramento per la società estera e a fronte della ricostruzione proposta dalla Procura Federale, riscontrata documentalmente con la comunicazione del 5.2.2019 della Confederação Brasileira de Futebol

con la quale era accertato il precedente tesseramento della giocatrice con la Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias.

Tra l'altro la deferita ha omesso di offrire una versione alternativa che possa giustificare la falsità della dichiarazione resa.

Il deferimento è, pertanto, da ritenersi fondato.

Tuttavia, la richiesta sanzionatoria appare spropositata alla luce dei precedenti di Codesto Tribunale Federale Nazionale (da ultimo, TFN, C.U. n. 15 2019/2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto infligge a Boff Vanessa la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) da scontarsi nel primo tesseramento utile.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 8 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

[22] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRANTI ROBERTO (all'epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (nota n. 1337/1042 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).

[23] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRANTI ROBERTO (all'epoca dei fatti contestati Presidente della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia) e la società ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (nota n. 1342/1043 pf18-19 GP/AA/ep del 25.7.2019).

I deferimenti

Con provvedimento del 25 luglio 2019 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

a) il Sig. Ferranti Roberto per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 39 delle NOIF e degli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto, per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità perché nella sua qualità attestava falsamente l'autenticità delle firme apposte sul modulo di tesseramento del giovane calciatore Jacopo Mugnaini dai genitori dello stesso, inoltrando successivamente al competente organo federale il relativo tesseramento;

b) la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, vigente *ratione temporis*, in relazione ai fatti contestati al proprio Presidente.

Con un secondo provvedimento del 25 luglio 2019 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare gli stessi soggetti per fatti simili e precisamente:

a) il Sig. Ferranti Roberto per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 39 delle NOIF e degli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto, per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità perché nella sua qualità attestava falsamente l'autenticità delle firme apposte sul modulo di tesseramento del giovane calciatore Mrak Simone dai genitori dello stesso, inoltrando successivamente al competente organo federale il relativo tesseramento;

b) la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per responsabilità diretta della stessa Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, vigente *ratione temporis*, in relazione ai fatti contestati al proprio Presidente.

I fatti che hanno originato i procedimenti sono i seguenti.

Il giovane calciatore Jacopo Mugnaini presentava richiesta di tesseramento per la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia per la stagione sportiva 2017-2018. Il modulo di aggiornamento della posizione, recava, però una firma della madre (Sig.ra Giorgia Micoli) che si rivelava falsificata. La Sig.ra Giorgia Micoli proponeva, pertanto, reclamo avverso il tesseramento a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18. Ne conseguiva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

Identica situazione si era verificata per l'altro caso oggetto di deferimento: per la stessa stagione sportiva 2017-2018, il giovane calciatore Mrak Simone presentava richiesta di tesseramento per la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia. Il modulo di aggiornamento della posizione, recava una firma della madre (Sig.ra Alessia Carelli) che si rivelava contraffatta. Anche la Sig.ra Carelli proponeva reclamo avverso il tesseramento a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, con la conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale.

L'istruttoria

Nel corso dei procedimenti in oggetto venivano compiuti vari atti di indagine e venivano acquisiti numerosi documenti ed in particolare: - la copia della comunicazione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con i relativi allegati; - la copia C.U. n. 10/TFN – Sezione Tesseramenti; - la copia dei reclami; - la copia delle richieste di tesseramento; - la copia dei fogli di censimento stagione 2017-2018 della ASD Fortitudo Futsal Pomezia; - I verbali di audizione dei calciatori.

Il dibattimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, all'odierna udienza dibattimentale, anche a seguito di richiesta formulata dalle parti comparse innanzi al Collegio Giudicante, ritiene di dovere preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione.

Il rappresentante della Procura Federale, ha richiesto:

- l'irrogazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Roberto Ferranti;

- l'irrogazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda nei confronti della società ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

Per la società deferita è comparso l'Avv. Giorgio Di Micco, il quale ha concluso per il proscioglimento della propria assistita da ogni addebito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in merito ai deferimenti osserva: per la stagione sportiva 2017-2018, il giovane calciatore Jacopo Mugnaini presentava richiesta di tesseramento per la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia. Il modulo di aggiornamento della posizione, recava, però una firma della madre che si rivelava contraffatta.

La Sig.ra Giorgia Micali, avvedutasi di ciò, proponeva reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti in qualità di genitore, per lamentare la nullità del tesseramento del figlio a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18, sostenendo, di non aver mai sottoscritto il modulo per il tesseramento.

Lo stesso giovane calciatore riferiva, durante l'audizione, di avere sottoscritto il modulo, e che alla sua presenza il modulo non era stato firmato dai genitori. Riferiva che in quella occasione erano presenti, presso la sede sociale, la Segretaria Sig.ra Sonia D'Amico e l'allenatore Sig. Stefano Esposito.

Per la stessa stagione sportiva 2017-2018, il giovane calciatore Mrak Simone presentava richiesta di tesseramento per la Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia. Il modulo di aggiornamento della posizione, recava, però una firma della madre (Sig.ra Alessia Carelli) che in seguito si rivelava contraffatta.

Anche la Sig.ra Alessia Carelli proponeva reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per lamentare la nullità del tesseramento del figlio a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18.

Questo Tribunale, esaminati gli atti, ritiene che non vi siano sufficienti prove che possano dimostrare una responsabilità personale del Sig. Roberto Ferranti quale Presidente della società in relazione alla consapevolezza della contraffazione delle firme. Non vi sono, infatti, elementi che possano far ritenere che egli fosse consapevole dell'apposizione di firme false dei genitori dei calciatori sui relativi moduli. Anche i giovani calciatori hanno posto in essere dei comportamenti concludenti successivi al tesseramento, giocando numerose gare con la società di ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttoria svolta, non risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al Sig. Roberto Ferranti ed alla stessa società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riuniti i procedimenti, rigetta i deferimenti.

Così deciso in Roma, in data 6 agosto 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Fabio Micali

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Roberto Proietti

Depositato in Roma, in data 8 agosto 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia